

PRYSMIAN S.P.A.

Codice di Comportamento Internal Dealing

INDICE

I.	PREMESSA.....	2
II.	INDIVIDUAZIONE DEI “SOGGETTI RILEVANTI” E DELLE “PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI”	2
III.	OPERAZIONI OGGETTO DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE, DESTINATARI E TERMINI DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI.....	3
	<i>III.1 Tipologia delle operazioni da comunicare ed esenzioni dagli obblighi di comunicazione.....</i>	3
	<i>III.2 Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.....</i>	5
	<i>III.3 Obblighi informativi della Società.....</i>	6
IV.	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI. REGISTRO INTERNAL DEALING.	6
V.	BLACK-OUT PERIOD	6
VI.	SANZIONI	7
VII.	ENTRATA IN VIGORE.....	8
VIII.	MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.....	8
IX.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
	ALLEGATO 1.....	9

I. Premessa

In attuazione delle previsioni di cui al Regolamento (UE) del 16 aprile 2014, n. 596 come successivamente modificato ed ai relativi regolamenti delegati attuativi, al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (di seguito, il **"Testo Unico"**), e al regolamento adottato con Delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente modificato (di seguito, il **"Regolamento Emittenti"**), il Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. (di seguito, la **"Società"** ovvero **"Prysmian"**) ha approvato il presente Codice di Comportamento Internal Dealing (di seguito, il **"Codice"**), diretto a disciplinare gli obblighi informativi relativi alle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, come definiti al successivo paragrafo II, aventi ad oggetto azioni e strumenti di debito quotati emessi da Prysmian, nonché derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati.

II. Individuazione dei "Soggetti Rilevanti" e delle "Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti"

Ai sensi della normativa indicata in premessa:

sono **Soggetti Rilevanti**:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti effettivi del Collegio Sindacale della Società;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future del Gruppo Prysmian, come di volta in volta individuati nominativamente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del comitato endoconsiliare incaricato in materia di nomine;

sono **Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**:

- 1) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- 2) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- 3) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- 4) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione ⁽¹⁾ siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui

⁽¹⁾ L'ESMA nelle Q&A sul MAR (documento ESMA70-145-111, sezione "Managers' transactions") ha chiarito che "il riferimento alle responsabilità di direzione contenuto nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 26, lettera d),

alle lettere 1), 2) o 3), o direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi del Soggetto Rilevante.

III. Operazioni oggetto dell'obbligo di comunicazione, destinatari e termini degli obblighi informativi.

III.1 Tipologia delle operazioni da comunicare ed esenzioni dagli obblighi di comunicazione.

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di Prysmian o gli strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essa collegati.

Le operazioni oggetto di comunicazione includono:

- (a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- (b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- (c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- (d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- (f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;

del MAR deve essere interpretato nel senso di ricomprendere i casi in cui una persona che esercita funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso un emittente (o una persona fisica a essa strettamente legata) partecipi alle decisioni di un'altra persona giuridica, trust o società di persone (di seguito, l'«entità giuridica») relative all'effettuazione di operazioni sugli strumenti finanziari dell'emittente, ovvero sia in grado di influenzarle. Ad esempio, nel caso di una mera coincidenza di incarichi negli organi sociali, in cui una persona sieda nell'organo amministrativo, direttivo o di controllo di un emittente e, al contempo, nel consiglio di amministrazione di un'altra entità giuridica, esercitandovi funzioni esecutive o non esecutive, ma senza partecipare né influenzare le decisioni di tale entità relative all'effettuazione di operazioni sugli strumenti finanziari dell'emittente, tale persona non dovrebbe essere considerata come esercitante responsabilità di direzione presso tale entità giuridica".

- (g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- (h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- (i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- (j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- (k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- (m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- (n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- (o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- (p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
- (q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari;
- (r) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (s) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, in cui:
 - i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti;
 - ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di

investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Non sono oggetto di comunicazione:

- (a) con riferimento alle operazioni di cui alla lettera q) del precedente elenco, le cessioni in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- (b) tutte le operazioni fintantoché non sia stato raggiunto un importo complessivo di euro 50.000 (cinquantamila), ovvero l'eventuale diverso importo stabilito da Consob, nell'arco di un anno civile. Tale soglia è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al precedente elenco.

III.2 Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti comunicano alla Società e alla CONSOB le operazioni di cui al paragrafo III.1 che precede, tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dopo la data dell'operazione. Le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono contenere le informazioni seguenti:

- (a) il nome della persona;
- (b) il motivo della comunicazione;
- (c) la denominazione della Società;
- (d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- (e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni;
- (f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni;
- (g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

I Soggetti Rilevanti possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla CONSOB relative alle operazioni di cui al precedente paragrafo.

In tale ipotesi i Soggetti Rilevanti dovranno formulare apposita richiesta alla direzione *Corporate Affairs* della Società tempestivamente e non oltre 2 (due) giorni

lavorativi dopo la data dell'operazione, fornendo contestualmente tutte le informazioni necessarie affinché la Società sia nelle condizioni di provvedere alle comunicazioni richieste. La Società provvederà a effettuare la comunicazione alla CONSOB e al pubblico, con le modalità previste dalla legge, non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

III.3 Obblighi informativi della Società.

Salvo il caso in cui i Soggetti Rilevanti si avvalgano della Società per le comunicazioni alla CONSOB, la Società comunica al pubblico le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti non oltre 2 (due) giorni lavorativi dopo la ricezione della notifica di cui al paragrafo III.2, prima parte, con le modalità previste dalla legge.

IV. Modalità di comunicazione delle operazioni. registro internal dealing.

I Soggetti Rilevanti sottoscrivono la dichiarazione di cui all'Allegato 1 all'atto del ricevimento del Codice e si impegnano a notificare per iscritto, conservando copia della notifica, alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti gli obblighi loro spettanti, richiamati nel presente Codice, con riferimento al compimento per loro conto di operazioni concernenti le quote o i titoli di credito di Prysmian S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Le informazioni relative alle operazioni compiute, richieste dal modello allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 216/523, e le dichiarazioni di cui all'Allegato 1, sono trasmesse alla Società all'attenzione del responsabile della direzione Corporate Affairs nei modi seguenti:

- i) via e-mail;
- ii) consegna *brevi manu* presso la sede della Società, in Milano.

Il responsabile della direzione Corporate Affairs, o persona da questi incaricata, dovrà fornire un riscontro immediato del ricevimento della comunicazione relativa alle operazioni compiute.

La direzione Corporate Affairs redige un elenco di tutti i Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti sulla base delle informazioni dai medesimi fornite con la compilazione dell'Allegato 1, e con i successivi aggiornamenti che le saranno comunicati. Con cadenza almeno annuale, la direzione Corporate Affairs procede alla verifica dell'elenco, richiedendo ai Soggetti Rilevanti di confermare le informazioni già comunicate o di segnalare eventuali variazioni.

V. Black-Out Period

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti non possono compiere le operazioni di cui al paragrafo III.1 che precede, nei 30 (trenta) giorni di calendario (“**Blackout Period**”) precedenti la comunicazione al pubblico dell’approvazione del progetto di bilancio, della relazione finanziaria semestrale e di ciascuna delle situazioni patrimoniali intermedie al 31 marzo ed al 30 settembre (se prevista da calendario la loro approvazione e pubblicazione) della Società.

Non possono altresì essere compiute operazioni il giorno stesso in cui è prevista una delle comunicazioni di cui al punto precedente, fintantoché la comunicazione stessa non sia stata diffusa al pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, l’Amministratore Delegato può consentire ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un Blackout Period:

- in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, dell’Amministratore Delegato di individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l’effettuazione di operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o condizioni, dandone immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti.

VI. Sanzioni

Ai sensi dell’art. 193 del Testo Unico, l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 114, comma 7 del Testo Unico o delle relative disposizioni applicative è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell’articolo stesso.

L’inosservanza degli obblighi previsti dal Codice può comportare per i Soggetti Rilevanti che rivestano la carica di amministratore o sindaco della Società o di società dalla medesima controllate, la revoca per giusta causa dall’incarico.

L’inosservanza degli obblighi previsti dal Codice può comportare per i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della Società o di società dalla medesima controllate

l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

VII. Entrata in vigore

Il presente Codice è stato approvato in data 16 gennaio 2007.

Le successive modifiche sono state adottate con delibere del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2010 (in vigore a partire dal 1° gennaio 2011), del 23 giugno 2011 (in vigore a partire dal 1° luglio 2011), del 19 dicembre 2013, con modifiche e integrazioni apportate dall'Amministratore Delegato della Società a seguito di modifiche normative come da incarico affidatogli con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 10 maggio 2016 e da ultimo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2026.

VIII. Modificazioni e integrazioni

Le modifiche o integrazioni del presente Codice sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. In deroga a quanto precede, l'Amministratore Delegato della Società è autorizzato ad apportare le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie al fine di recepire eventuali modifiche normative o regolamentari.

IX. Trattamento dei dati personali

I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti saranno oggetto di trattamento nei termini ed ai fini dell'assolvimento delle disposizioni del Codice e delle disposizioni normative ivi richiamate o connesse.

Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi in parola.

Ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 (*General Data Protection Regulation*, il "GDPR"), che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sono comunicati dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, alle finalità o ai compiti in precedenza indicati. I dati sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

o O O O o

Allegato 1

Alla cortese att.ne del
Responsabile Direzione Corporate Affairs
Prysmian S.p.A.
Milano (Italia)

Dichiarazione di accettazione del Codice di Comportamento Internal Dealing
(il "Codice")

Io sottoscritto/a _____, nato/a a
_____ il _____, residente in
_____, nella mia qualità di
_____ e come tale incluso/a nel novero dei Sog-
getti Rilevanti ai sensi del Codice di Prysmian S.p.A. (la "**Società**"),

dichiaro

- (i) di prendere atto di essere stato incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice;
- (ii) di aver ricevuto il Codice predisposto dalla Società e di aver preso atto delle disposizioni contenute nello stesso, alle quali mi atterrò scrupolosamente;
- (iii) che i soggetti a me strettamente legati ai sensi del Codice sono:

Natura della Correlazione	Cognome e Nome / Denominazione	Data e Luogo di Nascita / Sede Legale	Codice Fiscale / partita IVA

Mi impegno infine a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Con i migliori saluti,

(Luogo e Data)

(Firma)

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, confermo di aver letto e compreso l'Informativa Privacy fornita da Prysmian S.p.A. relativa al trattamento dei dati personali ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia di internal dealing previsti dalla normativa applicabile.

Confermo inoltre di aver fornito la medesima informativa alle persone a me strettamente legate i cui dati personali sono stati comunicati ai fini del rispetto di tali obblighi.